



Venezia 5 Maggio 2017

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

Riportiamo le principali novità interpretative previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 04/04/2017 che "allargano" le possibilità di fruire di detrazioni o di deduzioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.

PER SPESE MEDICHE

La detrazione Irpef del 19% spetta anche per le spese per i **farmaci** senza obbligo di prescrizione medica **acquistati on-line** da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o Province autonome e per le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la **disassuefazione dal fumo di tabacco**.

SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ

Le persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, possono fruire della detrazione Irpef del 19%, anche per l'**acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita** a condizione che venga prodotta, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, anche la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

SPESE DI ISTRUZIONI NON UNIVERSITARIE

Fra le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali, la circolare precisa che possono rientrare oltre alle rette, alle tasse, ai contributi anche le spese per:

- La **mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- Le **gite scolastiche, l'assicurazione della scuola**, ogni altro contributo scolastico finalizzato ad integrazione dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc.) svolti anche fuori orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Se tali servizi scolastici integrativi sono stati pagati a soggetti terzi (ad esempio: all'agenzia di viaggio) è necessario avere anche la copia della delibera della scuola di approvazione di tali attività.

SPESE PER ADDETTI ASSISTENZA PERSONALE

Rientrano fra i costi agevolabili anche quelli sostenuti per le **prestazioni di assistenza a persone non autosufficienti e rese da agenzia interinale**. La detrazione è ammessa se il lavoratore è inquadrato contrattualmente come addetto all'assistenza personale (qualifica badante). Segnaliamo anche che i contributi previdenziali sostenuti per questo personale, anche se assunto tramite Agenzia interinale e rimborsati all'Agenzia, sono deducibili, come quelli pagati per il personale assunto direttamente.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto